



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale di Agrigento

Agrigento 27 settembre 2013

Segretario Provinciale: VC ANTONIO DI MALTA 338 6880840

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco AGRIGENTO FAX 0922/183.69.91

Prot. 98 /2013

e-mail: agrigeno@conapo.it

sito internet: www.conapo-agrigento.org

A TUTTO IL PERSONALE

Cari Colleghi,

abbiamo preso atto di un comunicato di una nota organizzazione sindacale provinciale VF confederale di Agrigento nella quale, in maniere goffa ed in alcuni casi anche molto offensiva (e non solo nei confronti del Conapo, segno questo di una estreme pochezza e non solo di argomenti), l'autore (speriamo almeno l'abbia scritta lui e non gliel'abbiamo imposta dall'alto...) ci accusa di vendere fumo ai VVF e di dichiarare il falso in merito ad alcune problematiche che affliggono il personale del Corpo Nazionale VVF...

Noi venderemmo fumo ai Vigili del Fuoco?

Volevamo quasi non rispondere alle farneticanti parole di una O.S. ormai alla frutta e che si attacca a tutto (anche ad ironizzare in modo ignobile sullo stato di salute di una persona) pur di recuperare un briciolo di credibilità. E' dura quando ti accordi che nulla di quello che promettevi per giustificare i tuoi compromessi sindacali salva poltrona si è avverato!!! Gli obiettivi del Conapo sono stati sempre chiari e perseguiti con coerenza e convinzione, senza nessun passo indietro da parte nostra e senza repentini cambi di rotta come invece qualcuno vorrebbe far credere! Ma altri, soprattutto chi ci accusa, può affermare la stessa cosa???

Sono proprio sicuri questi signori che siamo noi a vendere fumo???

Forse prima di parlare dovrebbero farsi un bel esame di coscienza e cercare di ricordare cosa dicevano nell'ormai lontano 2004 quando affermavano (dopo che sempre loro ci avevano fatti perdere anni preziosi a causa del regime di diritto privato dove ci avevano fatto confluire insieme a categorie professionali che nulla avevano in comune con i VVF) che finalmente saremmo entrati nel comparto sicurezza nel quale avremmo avuto l'allineamento retributivo con il personale di polizia... Ricordare???

ANSA 17:33 04-02-04

KBXR
ZCZC0441/SXA
WIN30310
R CRO SOA QBXB
VIGILI FUOCO: CISL E UIL, VIA LIBERA COMMISSIONE A DL
SINDACATI, ORA RAPIDA CONCLUSIONE PER RIORGANIZZAZIONE CORPO
(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Farete favorevole al disegno di legge
per la riorganizzazione del vigili del fuoco che prevede
l'inserimento del corpo nel comparto sicurezza e l'allineamento
retributivo con il personale di polizia. Lo hanno dato la V
della Camera Bilancio e la I commissione Affari Costituzionali.
I sindacati hanno espresso soddisfazione per la decisione e
hanno auspicato "una rapida conclusione dell'iter parlamentare
già calendarizzato per l'aula della Camera il 9 febbraio".
Dalla realizzazione di tale nuovo assetto contrattuale -
affermano i segretari della Cisl Pompeo Mannone e della Uil
Franco Giancarlo - si determinerà "una concreta prospettiva di
allineamento retributivo con le forze di polizia ed ordinamento
civile". Tale atto, concludono i due, "conferma la volontà
positiva del Governo di rispondere ai problemi contrattuali
della categoria prima individuando risorse aggiuntive per
consentire la favorevole chiusura dell'accordo contrattuale e
poi favorendo il rapido iter parlamentare del ddl".
Diverso il giudizio dei sindacati sul disegno di legge: Cisl e
Uil si dicono favorevoli all'impostazione voluta dal governo
mentre Cgil e Rdb la contestano parlando di "militarizzazione"
del corpo e di svilimento della "funzione sociale" dei
pompieri, con il rischio di diventare "manovali dell'ordine
pubblico". (ANSA).

GUI
04-FEB-04 17:33

Premesso che non stavamo entrando nel Comparto Sicurezza, come subdolamente volevano farci credere, ma nel Comparto di negoziazione Autonomo VVF e Soccorso Pubblico, qualcuno ha forse visto il tanto sbandierato allineamento retributivo promesso con il personale di polizia???

dopo anni di chiacchiere morte, di progetti fallimentari e di ministre riscaldate i venditori di fumo saremmo noi???

La L.121/81, prima dell'avvento del Dlgs 195/95 era l'unico e vero comparto sicurezza, l'unico riferimento legislativo esistente al quale tutti i Corpi di Polizia dello Stato, ivi compreso il personale militare, facevano riferimento in occasione dei rinnovi contrattuali. Ancora oggi la suddetta legge rimane un riferimento fondamentale ai fini della perequazione tra i vari corpi di cui all'art.16 della stessa legge (anche se qualcuno fa finta che non sia così), tuttavia, per i motivi che ora vi spiegheremo, nel 1995 è subentrato il decreto legislativo 195 che ha disciplinato i rapporti di impiego del personale delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle forze armate e che consente, in fase di rinnovo contrattuale un allineamento ed una omogeneità nei trattamenti economici fondamentali. Decreto legislativo nato perché nell'art.43 della L.121/81 non erano incluse anche le qualifiche degli Ispettori di Polizia, così omettendo le individuazioni della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottoufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Ecco quindi, anche se in estrema sintesi, cosa dichiarava illegittimo la Corte Costituzionale con [sentenza 3-12 giugno 1991 n.277](#). E la vera VERGOGNA e che si cerchi di far credere al personale cose completamente diverse dalla realtà dei fatti!!!

In merito a questo discorso, essendo lo stesso particolarmente articolato e difficilmente riassumibile in poche righe, vi invitiamo a leggere [l'illustre parere dell'Avv.Stefano Betti del foro di Genova](#) e le [riflessioni sul comparto sicurezza](#) a cura dell'Ufficio Stampa Conapo in cui viene riassunto e spiegato molto chiaramente ed in modo semplice l'importanza dell'inserimento dei VVF nell'art.16 comma 2 della L.121/81.

Per quanto riguarda il resto delle accuse, ed in modo particolare, l'accusa di volerci prendere meriti che non abbiamo, ci dicessero lor signori cosa hanno fatto, carte alla mano, ai fini del riconoscimento della specificità ai VVF, che se non era ancora una volta per il lavoro svolto dalla Consulta della Sicurezza, di cui il Conapo si onora di farne parte, saremmo rimasti di nuovo fuori da un importante provvedimento legislativo.

Un ultimo inciso prima di salutarvi. Riteniamo ignobile, rozzo e di cattivo gusto ironizzare sullo stato di salute di un uomo, di un collega, che ha avuto la sfortuna di incappare in un problema di salute, ricordando a chi scrive che il Segretario Generale del Conapo è a tutt'oggi un VVF operativo e lo sarà fino al momento in cui la apposita CMO non dichiarerà il contrario, commissione alla quale il nostro segretario non si è mai sottratto. Quindi ti chiediamo su quale base ed in funzione di quale informazioni asserisci che *"il loro segretario non è un operativo"*? Sei proprio convinto che chi ti ha fornito informazioni personali e riservate sulle condizioni di salute di Brizzi ti abbia detto il vero? Un sindacato dei vigili del fuoco deve arrivare a tali bassezze pur di screditarne un altro ?

Concludo con un'ultima osservazione. Prendiamo atto di una certa assurda affermazione - **"con una pistola in mano, quando torni a casa da tua moglie, ti sentirai più uomo"** - dalla quale prendiamo le distanze e che riteniamo estremamente offensiva, ingiuriosa e senza nessuna attinenza né con la normale dialettica sindacale, né con la realtà delle cose, **rivolta a noi del Conapo ed indirettamente ai colleghi delle forze di Polizia.**

VERGOGNATI!!!

Allegati:

[riflessioni sul comparto sicurezza](#)

[parere dell'Avv.Stefano Betti del foro di Genova](#)

[Nota confederale di Agrigento](#)



Il Segretario Provinciale CONAPO
V.F.C. Antonio Di Malta

Antonio Di Malta



CONAPO *Sindacato Autonomo VV.F.*

Ufficio Stampa

NELLA NOSTRA AUTONOMIA LA VOSTRA SICUREZZA

Ufficio Stampa: Coordinatore Nazionale V.F. Valentino Prezzemolo Tel. 3928551754 Fax: 0993707862 e-mail: ufficiostampa@conapo.it sito web: www.conapo.it

datato 29/10/2009

RIFLESSIONI PERSONALI SUL COMPARTO SICUREZZA.

(di Valentino Prezzemolo)

Premessa.

Ai fini di una opportuna ed indispensabile collaborazione degli organi territoriali, nel raggiungimento delle finalità statutarie del CONAPO, direttamente correlate all'inserimento del CNVVF nel cosiddetto "comparto sicurezza" ed alla perequazione del trattamento economico agli altri Corpi dello Stato, occorre formulare alcune precisazioni afferenti la differenza che sussiste tra il comparto stesso e la legge 121/81 che, contrariamente a quanto comunemente supposto, non è la legge che istituisce il comparto stesso, ma per semplicità espositiva, si è sempre considerata tale, per esprimere più propriamente le finalità del CONAPO, ovvero quella dell'equiparazione, imposta per legge, del trattamento economico riservato alle forze di polizia che, il semplice inserimento nel comparto sicurezza, di per se non garantisce, se non attraverso l'inserimento nell'articolo 16 della legge 121/81.

L'ordinamento della Polizia di Stato e la legge 121/81.

L'ordinamento della Polizia di Stato e la sua evoluzione sindacale e negoziale, passa per due tappe fondamentali, che sono, la legge 121/81 e la successiva istituzione del comparto sicurezza. Con la prima, comunemente definita, legge di riforma, si è avviato il processo di smilitarizzazione della polizia, ed una sua libera sindacalizzazione, che trova una sua più ampia applicazione, con la successiva istituzione del comparto sicurezza.

Tanto per esprimere in maniera più chiara il concetto, la legge 121/81 rappresenta il nuovo ordinamento della Polizia di Stato, così come lo rappresenta per i Vigili del Fuoco, il decreto legislativo 217/05.

I principi fondamentali della legge di riforma 121/81, si possono riassumere per brevità in: smilitarizzazione; unificazione nella Polizia di Stato dell'ormai disciolto Corpo delle Guardie di PS, del disciolto Corpo della Polizia Femminile e del personale del ruolo civile della P.S.; pari opportunità tra uomo e donna, specie nei concorsi di accesso, ma anche con particolare riferimento al trattamento economico e di mansione; sindacalizzazione della Polizia di Stato mediante il combinato disposto dagli articoli 82 ed 83 della legge in oggetto; contrattazione collettiva su tutte le materie oggetto del rapporto di lavoro, il tutto senza tuttavia fare riferimento alcuno al comparto sicurezza, infatti il progetto comparto sicurezza trova realizzazione grazie all'impegno, confluito in un progetto politico sindacale, degli agenti della Polizia di Stato e più in generale degli operatori della pubblica sicurezza, al fine di ottenere un autonomo comparto di negoziazione, contro la previsione di inserimento nel comparto ministeri, al pari di tutti gli altri dipendenti dello Stato, in questo modo scongiurato.

La nascita del comparto sicurezza ed il Decreto Legislativo 195/95.

La specificità e la peculiarità del ruolo istituzionale degli operatori della sicurezza, furono le premesse alla base dell'esigenza di creare un autonomo comparto di negoziazione, che ricomprendesse le forze di polizia ad ordinamento civile, le forze di polizia ad ordinamento militare e le forze armate.

Nel 1995, ovvero 14 anni dopo l'emanazione della legge 121, a conclusione di un travagliato percorso politico sindacale, si giunge all'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione che regola la contrattazione degli appartenenti alle forze di polizia ed alle forze armate, infatti con il Decreto Legislativo 195/95 si istituisce il comparto sicurezza.

Il Decreto Legislativo 195/95, da attuazione alla legge delega 6 marzo 1992 n. 216 la quale, all'articolo 2, conferisce al Governo della Repubblica la delega ad emanare un Decreto Legislativo che definisca, nel rispetto dei principi fissati dagli ordinamenti di settore e stabiliti dalle vigenti leggi, le procedure del rapporto di impiego delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, secondo i principi della legge 1 aprile 1981 n. 121, includendo in tale contesto anche le Forze Armate. Il Decreto Legislativo 195/95 rappresenta così la riforma della contrattazione collettiva, che porterà all'istituzione del comparto sicurezza. Infatti l'articolo 1 del Decreto Legislativo in oggetto, rubricato "*Ambito di applicazione*" stabilisce "*Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva ...*". Lo stesso provvedimento legislativo è alla base di una forma di partecipazione dei Corpi del comparto sicurezza, seppur consultiva, in occasione della predisposizione del documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.), così come previsto dall'articolo 8-bis.

La legge 121/81 negli obiettivi del CONAPO.

Uno dei principali obiettivi del CONAPO è quello di giungere ad una equiparazione dei Vigili del Fuoco alle forze di polizia, per quanto concerne il trattamento economico. Ammesso che ce ne fosse la reale volontà politica, una equiparazione si potrebbe raggiungere anche senza l'ingresso nel comparto sicurezza, ma sarebbero necessari, tanti provvedimenti legislativi quante sono le sperequazioni, sottoposti altresì alle lungaggini dell'iter parlamentare ed alla disponibilità di risorse, si sarebbe altresì costretti a rincorrere in continuazione i "cugini" del comparto sicurezza, potendo essere un qualsiasi riconoscimento economico, applicato alle sole forze di polizia, con esclusione del CNVVF. Tutto ciò comporterebbe un così consistente dispendio di risorse ed un impegno politico/istituzionale tali, da renderne impossibile l'attuazione.

Per quelle che sono le finalità del CONAPO, ovvero di un completo allineamento retributivo e previdenziale agli altri Corpi dello Stato, l'importanza dell'articolo 16 della Legge 121/81, non è data, da un punto di vista istituzionale, dall'aver individuato quei Corpi che vengono considerati forze di polizia (importanza che verrà invece in seguito evidenziata da un punto di vista negoziale riferita al Decreto Legislativo 195/95), poiché lo stesso articolo 16 fa salvi i rispettivi ordinamenti, le rispettive attribuzioni e le rispettive dipendenze, quindi nulla cambierebbe nell'attività istituzionale del CNVVF, la sua importanza strategica è invece direttamente correlata all'articolo 43 della legge 121/81, il quale prevede che il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso a tutti i Corpi di cui appunto all'articolo 16; è facile pertanto intuire come, non l'inserimento nel comparto sicurezza, ma l'inserimento nell'articolo 16 sia propedeutico all'equiparazione economica che, trovando imposizione di legge (articolo 43 legge 121/81) verrebbe a svincolarsi dal circolo vizioso in precedenza descritto, ovvero della necessità di una previsione legislativa per ogni singolo provvedimento di equiparazione, subordinati a loro volta alla volontà ed all'impegno del legislatore, oltre che alla disponibilità di risorse.

Diventa a questo punto facile intuire come, non sia il comparto sicurezza di per sé a determinare l'equiparazione, ma l'articolo 16 della legge 121/81 che da attuazione a quanto previsto dall'articolo 43 della stessa legge; così, seguendo un ragionamento che a prima vista potrebbe sembrare paradossale, l'ingresso nel comparto sicurezza (che ricordiamo è stato istituito non già con la legge 121/81, ma con il decreto legislativo 195/95) comporterebbe procedure contrattuali identiche a quelle delle forze di polizia, per meglio intenderci, si andrebbe a contrattare con gli altri Corpi del comparto, ma non si avrebbe alcuna equiparazione per quanto concerne quegli istituti riconosciuti prima dell'ingresso del CNVVF nel comparto sicurezza, essendo circoscritta al

trattamento economico, previdenziale ecc. riconosciuto dal momento dell'ingresso nel comparto di negoziazione in oggetto. Così ad esempio se le forze di polizia hanno una retribuzione media lorda di 34 mila euro l'anno ed i Vigili del Fuoco, di 28 mila euro, l'ingresso nel comparto sicurezza senza l'articolo 16 della legge 121/81 e di riflesso l'articolo 43 della stessa legge, lascerebbe invariato il trattamento economico, continuando a gravare una differenza retributiva di 6 mila euro, ma verrebbero equiparati solo i trattamenti economici che si andrebbero a negoziare insieme.

Riassumendo brevemente, l'inserimento nel comparto sicurezza non è garanzia di perequazione se al di fuori dell'articolo 16 della legge 121/81, invece l'inserimento del CNVVF nel citato articolo determinerebbe la certa equiparazione e di riflesso l'ingresso nel comparto sicurezza, istituito con il Decreto Legislativo 195/95, in quanto considerati anche i Vigili del Fuoco forza di polizia, non già per il ruolo istituzionale che rimarrebbe invariato, ma per la partecipazione negoziale, ovvero per vedere applicato anche al CNVVF l'articolo 1 del DLgs 195/95. Quindi occorre focalizzare l'attenzione sul fatto che, l'articolo 16 della legge 121/81 porterebbe di riflesso, oltre alla equiparazione, anche all'ingresso nel comparto sicurezza di cui al Decreto Legislativo 195/95, viceversa l'ingresso nel comparto sicurezza, non porterebbe all'automatica equiparazione prevista per legge.

La Legge 121/81, cosiddetta Legge di riforma, e la sua influenza sui Corpi di cui all'articolo 16.

Già da una prima lettura del testo della legge 1 aprile 1981 n. 121, si possono intuire quelle che sono le disposizioni contenute ed ai soggetti ai quali vengono riferite, leggiamo infatti "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Occorre a questo punto chiarire cosa si intenda per Amministrazione di pubblica sicurezza, occorre in nostro aiuto l'articolo 3 che afferma innanzitutto che essa è civile (smilitarizzazione della Polizia di Stato), riconoscendo poi le strutture che la compongono, facendo riferimento all'articolo 4 che individua il Dipartimento della Pubblica Sicurezza (organizzato secondo le previsioni del successivo articolo 5) ed all'articolo 31, che la vede altresì composta, ad esempio, da questure, commissariati, reparti mobili ecc., senza riferimento alcuno a Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, FF.AA., il cui unico riferimento è contenuto nell'articolo 16.

Quanto sopra perché la legge 121/81 disciplina il rapporto di impiego, le funzioni, gli oneri istituzionali, propri dell'autorità di pubblica sicurezza e quindi della Polizia di Stato e non quelli degli altri Corpi che restano comunque disciplinati dai rispettivi ordinamenti; per intenderci, come già affermato in precedenza, la legge 121/81 è per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ciò che il Decreto Legislativo 217/2005 è per il Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile; ciò lo si evince, non solo per quanto in precedenza affermato, ma anche e soprattutto dalla lettura dell'articolo 16 della legge 121/81:

*"Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, **fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze**:*

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso. "

Come si può facilmente osservare, il legislatore ha voluto più volte ribadire che, la previsione del combinato disposto dall'articolo 16, che riconosce le altre forze di polizia, non estende l'applicabilità di tutti i 55 articoli della legge agli altri Corpi dello Stato, ribadendone più volte e quasi con insistenza la salvaguardia

dei rispettivi ordinamenti e dipendenze, delle rispettive attribuzioni e delle normative dei vigenti ordinamenti, tale concetto lo si evince ulteriormente con riferimento al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, stabilendo che possono essere chiamati a concorrere ad espletare servizi di ordine e sicurezza pubblica, ciò significa che la competenza esclusiva, in senso stretto, appartiene alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza, gli altri possono solo concorrere.

In ragione di ciò, proprio perché vengono fatti salvi i rispettivi ordinamenti, gli articoli 82 ed 83 della legge 121/81 che disciplinano la partecipazione sindacale, non possono trovare applicazione per gli altri Corpi, ragion della qual per cui si è potuto realizzare il progetto Cisl della Fsn, dalla quale però è inevitabilmente stata esclusa la Polizia di Stato, in virtù degli articoli in precedenza evidenziati.

Concludendo, di tutti i 55 articoli della legge 121/81, che riguardano l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, trovano applicazione per tutti i Corpi di cui all'articolo 16 della stessa legge, solo l'articolo 16 e l'articolo 43 che ne equipara il trattamento economico. Ciò rappresenta la ragione per cui, l'inserimento del CNVVF nell'articolo 16 della legge 121/81, non comporterebbe alcuna modifica dell'ordinamento, rimanendo vigente il Decreto Legislativo 217/2005, o alcun stravolgimento delle competenze, dipendenze ed attribuzioni.

Analogamente, cos'ì come fatto per la legge 121/81, dalla lettura del Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 95 si possono facilmente comprendere gli ambiti di applicazione ed i soggetti ai quali esso è riferito, infatti leggiamo: "Testo aggiornato del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"", analogamente leggendo l'articolo 1 del citato decreto: "Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo", si ha così la nascita del comparto sicurezza che disciplina i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze Armate, in parole povere si disciplina la partecipazione alla contrattazione negoziale.

Da tutto ciò si può comprendere come si possa inserire il CNVVF senza passare necessariamente dall'articolo 16 della legge 121/81, modificando, ad esempio, l'articolo 1 come di seguito riportato:

"Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, delle Forze armate e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo", ma in questo modo non si avrebbe l'equiparazione, non trovando applicazione l'articolo 43 della legge 121/81, pur essendo transitati nel comparto sicurezza, si andrebbe solo a contrattare insieme.

Ma continuiamo ad analizzare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 195/95, leggiamo: "*Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ...*", a questo punto una domanda nasce spontanea, ma cosa si intende per forze di polizia? A questo punto subentra l'articolo 16 della legge 121/81:

"Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze ..."

Ecco spiegate le motivazioni di un ragionamento che in precedenza poteva sembrare paradossale secondo il quale l'inserimento del CNVVF nell'articolo 16 della legge 121/81 determina l'equiparazione economica agli altri Corpi come conseguenza immediata grazie al successivo

articolo 43 e, di riflesso, l'inserimento nel comparto sicurezza, mentre non si otterrebbe la stessa cosa dall'inserimento nel comparto senza l'articolo 16.

Riassumendo le finalità del CONAPO sono quelle di una riforma normativa come di seguito riportata:

Articolo 16 legge 1 maggio 1981 n. 121

"Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso. "

Articolo 1 Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 95

"Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, delle Forze armate e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo".

La Legge 121\81 all'art. 43, rubricato "Trattamento economico", nei comma XVI- XVI e XVIII stabilisce testualmente :

Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.

L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.

Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.

Quindi solo i corpi inseriti nell'art. 16 della L. 121\81 beneficiano, in modo identico tra loro, dello stesso trattamento economico riservato alla Polizia di Stato.

Come da Voi stessi evidenziatomi nella tabella trasmessami, (a cui rimando) il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, seppure al momento dell'assunzione benefici di una modesta maggiore differenza retributiva, nella progressione e nella anzianità della carriera si trova penalizzato rispetto al personale della Polizia di Stato.

Con L. 6-3-1992 n. 216 ai sensi dell'art. 2 il Governo fu delegato ad emanare un decreto legislativo ... che definisca in maniera omogenea, ...le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della *legge 1° aprile 1981, n. 121*, nonché del personale delle Forze armate

Fu quindi emanato il D.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 che istituì il cosiddetto comparto sicurezza, in cui furono inseriti anche i militari

Il D.lgs. 195\95 quindi riguarda **la procedura** con cui attuare la contrattazione dei principi stabiliti proprio dalla L. 121\81, tuttavia, sebbene ispirata a principi di omogeneizzazione

del comparto, la piena equiparazione economica\retributiva tra vari Corpi di Polizia è sancita dal combinato disposto degli articoli 16 e 43 L. 121\81.

Al proposito l'art. 16 della L. 1 aprile 1981 n.121 recita:

16. Forze di polizia.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

Come si nota il comma 2 del predetto articolo recita:

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti.

Quindi la circostanza che il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato possa essere chiamato a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e SICUREZZA PUBBLICA, **significa che ciò avviene nell'ambito dei compiti istituzionali degli stessi**, così come accadrebbe quando gli stessi venissero chiamati anche per il servizio di pubblico soccorso.

Pertanto l'inserimento del Corpo dei Vigili del Fuoco nell'art. 16 c.2 legge 121/81 non determinerebbe né un'estensione delle qualifiche e delle competenze del personale dei VVF ai fini dell'attività di polizia giudiziaria, né, di per sé, che lo stesso debba di essere armato, essendo ciò lasciato alla disciplina di ciascun ordinamento.

Tale inserimento, per il personale dei VVF, avrebbe tuttavia effetto ai fini di una piena equiparazione del trattamento economico con quello goduto dagli altri Corpi di Polizia, in quanto ai sensi dell'art. 43 comma XVI L.121\81

Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.

Ritengo che, ad eccezione (ex art. 43 comma XVIII L.121\81) delle **...indennità speciali ...** CHE **... vanno determinate per chi svolge particolari attività**, (limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni), l'effetto perequativo si riverbererebbe su tutti gli istituti economici retributivi, stabiliti in via generale per le Forze di Polizia.

PQM

In breve ed in sintesi, se il personale dei VVF ritenesse economicamente più conveniente l'equiparazione del proprio trattamento economico retributivo con quello percepito dal personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, con le relative progressioni di anzianità e di carriera, potrebbe richiedere di essere inserito nell'art. 16 della L. 121\81, senza con ciò vedersi snaturati i compiti istituzionali e le mansioni già svolte, che continuerebbero ad essere le medesime.

Genova, li 07/10/2011

Avv. Stefano BETTI



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento VIGILI DEL FUOCO

Agrigento, 14/09/13

A TUTTI I LAVORATORI - LAVORATRICI

VIGILI DEL FUOCO

Oggetto: UN SINDACATO AUTONOMO APPANNATO DALLA VENDITA DI FUMO !!!

Eureka! Qualche sindacato autonomo (autonomo da cosa?) ha finalmente capito che il comparto sicurezza non è l'articolo 16 della legge 121/81 come andava professando. Oggi lo stesso è costretto ad ammettere che il comparto sicurezza è il decreto legislativo 195/95 ma non sapendo che pesci prendere si inventa che il decreto legislativo 195/95 parla di omogeneizzazione mentre la loro tanto amata legge 121/81 che ci trasformerebbe in poliziotti parla di equiparazione! !! Colleghe, non fidatevi di questi venditori di fumo! Sapete dove nella legge 121/81 si parla di equiparazione? Guarda caso proprio in quel comma che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo! Che vergogna!

Ci vengono a parlare di equiparazione totale ed immediata, ma perché non ci spiegano come mai la polizia penitenziaria ha dovuto fare ricorso per ottenere l'equiparazione? Perché non ci dicono che la penitenziaria i ricorsi li ha persi perché l'equiparazione dipende dalla volontà del legislatore, dalla disponibilità di risorse economiche e dalla disponibilità di bilancio! Venditori di fumo! Parlano dell'articolo 82 che secondo loro vieterebbe ai Vigili del Fuoco di scioperare per altre categorie di lavoratori! Ignoranti! L'articolo 82 della legge 121/81 non parla di scioperi e si riferisce solo ed esclusivamente al personale della Polizia di Stato, non trova infatti applicazione per i Carabinieri, per la Guardia di Finanza, per la Polizia penitenziaria, per il Corpo Forestale! Certo che abbiamo proposto la ferma prolungata per i volontari, ma ancora una volta getti fumo negli occhi; non è un copia incolla, ti ricordo infatti che voi avete proposto di sostituire i volontari con il genio militare! È vero, nemmeno Einstein avrebbe potuto inventarsi una cosa del genere!

Non vi preoccupate, siamo abituati al vostro volervi prendere i meriti di tutto, ma come mai il tuo sindacato ci ha dato la specificità ma non riesce poi a portare avanti l'inserimento nella legge 121/81? Forse perché è bravo solo a prendersi i meriti del lavoro altrui? A proposito dov'è finito il comparto sicurezza? Come mai non lo chiedete più? Vergognatevi! !! Colleghe questi individui dicono che chi si iscrive con loro si fa rappresentare solo da personale operativo! Falso, il loro segretario generale non è un operativo, sarà per questo motivo che hanno cambiato idea sul personale amministrativo? Oggi salvato dal distacco tanto odiato in passato, dovesse tornare in servizio potrebbe passare negli amministrativi, quindi meglio pensarci prima! E non ci vengano a tirare in ballo le questioni di salute perché sono centinaia i Vigili del Fuoco in tutta Italia che hanno problemi di salute, ma non hanno il privilegio di essere distaccati e non passare dalla CMO! !!

Colleghe non lasciatevi ingannare, se volete i 300 euro in più, i 5 anni di scivolo ecc., non serve diventare poliziotti, servono solo i decreti attuativi della legge 183/2010! Caro pseudo autonomo, che visto come vi tratta il vostro padrone, di autonomo hai davvero ben poco, se ti piace fare il poliziotto, nessuno ti vieta di licenziarti e cambiare divisa, forse con una pistola in mano, quando torni a casa da tua moglie, ti sentirai più uomo!!

Cordiali Saluti

Il Coordinatore Provinciale U.I.L. V.V.F.

Martino Noto